



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2012.0001038/P  
Del. 19/12/2012 11 45 46  
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti” Reg. Gen. n. 422**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Stefano Caldoro  
Depositato il 18 dicembre 2012

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 123 della Costituzione;  
**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno;  
**VISTA** la richiesta di adozione della procedura d’urgenza

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I e II Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto.**  
Le stesse si esprimeranno ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento.

Napoli, **19 DIC. 2012**

Il Presidente



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

#### Area Generale di Coordinamento:

**A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
711	10/12/2012	1	1	0

#### Oggetto:

Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4D2F86283F64925420923230834006440A3BBC84

Allegato nr. 1 : 256D0EB41FB3EB24F25082CC3DA73F0F01C89A3D


Frontespizio Allegato : 072165D5CAC21DDCEC524CB9F5EFB22ADCEC4F1D

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0030580/A**

Del. 18/12/2012 15 40 47

Da CR A SERASS





Area

Settore

1

1

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 10/12/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Sergio	VETRELLA	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEGATA  
REG. GEN. N. 422

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0030580/A

Del 18/12/2012 15 40 47

Da CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### PREMESSO che

- a. l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una serie di parametri cui le regioni devono adeguare la propria normativa, al fine della collocazione di ciascun ente nella classe di enti più virtuosi in relazione all'applicazione del patto di stabilità, in particolare:
  1. La lettera a) della norma in esame indica il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, per classi demografiche. La popolazione della Regione Campania, secondo dati ISTAT relativi all'anno 2010, è di 5.834.056 abitanti, pertanto, in base alla menzionata disposizione statale, il numero di consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 50;
  2. La lettera b) prevede un numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, pertanto il numero degli assessori deve essere pari o inferiore a 10.
  3. la lettera e) impone l'obbligo di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.
- b. la Corte costituzionale con la sentenza 20 luglio 2012, n. 198, ha affermato che poiché gli statuti regionali devono essere in armonia con la Costituzione (art. 123) la fissazione di un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati (art. 3, 48 e 51 Cost.);
- c. l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto una serie di misure sanzionatorie correlate alla mancata attuazione delle disposizioni ivi contenute, che determinano sia la mancata erogazione di rilevanti quote di trasferimenti erariali a favore delle regioni sia, nei casi più gravi, il commissariamento della regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio;

#### CONSIDERATO che

- a. l'articolo 27 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale;
- b. il comma 2 dell'articolo 50 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente";
- c. l'articolo 63 del vigente Statuto regionale recita testualmente: "Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori ed eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili".

**RITENUTO**, al fine di dare attuazione all'articolo 14 del DL 138/2011 nonché ai principi posti dalla sentenza n. 198/2012 della Corte Costituzionale, di approvare il disegno di legge ad oggetto *"Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti"*.

#### VISTI

- a. l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148,
- b. la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 198;
- c. l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- d. gli articoli n. 27, 50 e 63 del Vigente Statuto regionale;

e. il parere favorevole dell'ufficio legislativo espresso con nota prot. n. 19471/UDCP/GAB/UL del 10.12.2012;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## **DELIBERA**

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato disegno di legge ad oggetto "*Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti*";
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza, al settore 01 dell'A.G.C. 01 per gli adempimenti di competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell'A.G.C. 01 per la pubblicazione



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.711	del	10/12/2012	AREA 1	SETTORE 1	SERVIZIO 0
------------------	---------	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

*Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Ferrara Mauro</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Ferrara Mauro</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>10/12/2012</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>17/12/2012</i>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

Modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), sulla composizione del Consiglio regionale, sulla Giunta regionale e sul Collegio dei revisori dei conti.

#### Relazione descrittiva

L'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, reca una serie di parametri cui le regioni devono adeguare la propria normativa, al fine della collocazione di ciascun ente nella classe di enti più virtuosi in relazione all'applicazione del patto di stabilità.

La lettera a) della norma in esame indica il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, per classi demografiche. La popolazione della Regione Campania, secondo dati ISTAT relativi all'anno 2010, è di 5.834.056 abitanti, pertanto, in base alla menzionata disposizione statale, il numero di consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 50.

La lettera b) prevede un numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, pertanto il numero degli assessori deve essere pari o inferiore a 10.

La Regione Campania, insieme a numerose altre regioni, ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, (reg. ric. n. 153/2011), nel quale lamentava la violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., in quanto detto articolo prevede *"nuove misure stringenti che incidono in modo illegittimo non solo su voci di spesa, ma anche sull'ordinamento e sulla forma di governo delle Regioni stesse"*, degli artt. 122 e 123 Cost., in quanto incide nell'ambito della forma di governo regionale, dell'art. 3 Cost., in quanto produrrebbe *"effetti irragionevoli e comunque in forte squilibrio in rapporto alla densità delle popolazioni residenti nelle varie regioni"*.

La Corte costituzionale con la sentenza 2012, n. 198, per le regioni a statuto ordinario, ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità. La Consulta afferma infatti che poiché gli statuti regionali devono essere in armonia con la Costituzione (art. 123) la fissazione di un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati (art. 3, 48 e 51 Cost.).

A seguito della sentenza non è quindi più dubitabile la legittimità delle citate disposizioni statali che in buona sostanza determinano un ripristino, seppure con numeri ridotti, della situazione precedente alla riforma del Titolo V, nella quale la legge n. 108/68 stabiliva il numero dei consiglieri di ciascuna regione per scaglioni definiti in base alla popolazione.

Appare pertanto necessaria una puntuale e immediata attuazione delle citate disposizioni statali da parte della Regione attraverso la revisione delle norme statutarie che dispongono in merito al numero dei consiglieri e degli assessori.

Peraltro con l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il legislatore statale ha introdotto una serie di misure sanzionatorie correlate alla mancata attuazione delle disposizioni ivi contenute, che determinano sia la

mancata erogazione di rilevanti quote di trasferimenti erariali a favore delle regioni sia, nei casi più gravi, il commissariamento della regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio.

Con particolare riferimento al richiamato articolo 14, giacché si rende necessario una modifica statutaria, il termine per provvedere è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 giugno 2013).

Il procedimento di revisione statutaria è regolato dall'art. 123 Cost., il quale stabilisce che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Esso può essere inoltre sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Dalla data di approvazione della prima deliberazione consiliare a quella della promulgazione definitiva occorrono dunque non meno di 5 mesi. Tuttavia come chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza sopra menzionata, ciò che rileva ai fini dell'adempimento previsto nell'art. 14 è la data di *adozione* della seconda deliberazione cui fa immediatamente seguito la pubblicazione a fini notiziali che dà contezza dell'avvenuta approvazione consiliare in doppia deliberazione conforme.

Si rende necessario pertanto un tempestivo adeguamento alle richiamate normative statali nei termini sopra considerati.

Va altresì considerato che l'articolo 14, comma 1, lett. e), del DL 138/2011 impone l'obbligo di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.

Per dare attuazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica ivi contenuti occorre pertanto modificare l'articolo 63 dello Statuto della Regione Campania laddove prevede l'elezione consiliare anziché l'estrazione da un elenco di soggetti in possesso dei richiesti requisiti professionali.

Il disegno di legge in esame dunque è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge regionale in esame riduce la composizione del Consiglio regionale a 50 unità.

L'articolo 2 stabilisce che il numero degli assessori sia pari a 10 (esattamente un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale).

L'articolo 3 adegua la disposizione statutaria sul collegio dei revisori dei conti ai nuovi principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 della legge saranno applicabili a partire dalla prossima legislatura regionale, mentre l'articolo 3 è di decorrenza immediata.

Art. 1

*Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2009 la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

Art. 2

*Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)*

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2009 la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci".

Art. 3

*Modifica dell'articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)*

1. Il comma 1, dell'articolo 63 della legge regionale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l'intera legislatura."

Art. 4

*Decorrenza*

1. Le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a partire dalla X Legislatura.